

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche

del 13 dicembre 2021

I.

Il regolamento degli studi della scuola specializzata superiore in cure infermieristiche del 13 dicembre 2021 è emanato come segue:

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

visti:

- la legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- l'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003;
- l'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori dell'11 settembre 2017;
- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 11 luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 11 luglio 2015;
- il programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori "cure infermieristiche" del 24 settembre 2007;
- il programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori "soccorritori" del 21 gennaio 2008;
- il programma quadro d'insegnamento per gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori "cure di anestesia - cure intense - cure urgenti" del 10 luglio 2009;
- la convenzione per l'accompagnamento nella pratica degli studenti delle formazioni del settore socio-sanitario del 1° settembre 2021;

decreta:

Capitolo primo

Generalità

Art. 1 Descrizione e titoli

¹La Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche (SSSCI) di Lugano e Bellinzona offre cicli di formazione SSS per infermieri, soccorritori e post diploma in cure di anestesia, cure intense e cure urgenti, oltre a garantire percorsi passerella e/o abbreviati.

²I titoli rilasciati al termine dei cicli di cui al cpv. 1 sono:

- a) «infermiera/e dipl. SSS»;
- b) «soccorritrice/ore dipl. SSS»;
- c) «esperta/o in cure di anestesia, in cure intense, in cure urgenti dipl. SPD SSS».

³La SSSCI può offrire corsi di formazione continua nell'ambito dei settori di sua competenza.

Art. 2 Commissione di vigilanza

Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015:

- a) la commissione di vigilanza del ciclo di formazione infermieri è composta da almeno 7 membri, tra i quali il capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale (SEFSS) della Divisione della formazione professionale (Divisione), almeno tre infermieri dipl. SSS o titolo equivalente e un medico;
- b) la commissione di vigilanza del ciclo di formazioni soccorritori è composta da almeno sette membri, tra i quali il capo della SEFSS, almeno tre soccorritori diplomati SSS o con titolo equivalente e un medico.
- c) la commissione di vigilanza per la formazione post diploma in cure di anestesia, cure intense e cure urgenti è composta da almeno sette membri, tra i quali il capo della SEFSS, almeno tre medici in rappresentanza del rispettivo ambito di specializzazione e quattro infermieri con titolo dipl. SSS-SPD che rappresentino il rispettivo ambito di specializzazione.

Capitolo secondo

Ammissione e frequenza

Art. 3 Ammissione alla formazione infermieri e soccorritori

¹Sono ammessi direttamente previo superamento della visita medica d'entrata i candidati titolari di un attestato federale di capacità (AFC) con maturità professionale sanitaria e sociale (MPSS) o con maturità specializzata sanitaria (MSS) e i titolari di un AFC di Operatore socio sanitario (OSS) provenienti dalla Scuola per operatori socio-sanitari di Mendrisio (SCOS).

²Sono in seguito ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili previo superamento della visita medica d'entrata i titolari di un certificato triennale di scuola specializzata, di un AFC ottenuto nelle professioni di

assistente di studio medico, di OSS proveniente dalla Scuola specializzata delle professioni sanitarie e sociali (SSPSS), di operatore socio assistenziale, di assistente dentale e di assistente di farmacia.

³I candidati titolari di un AFC in altre professioni, di una maturità professionale (MP) non sanitaria e sociale, di una maturità specializzata (MS) non sanitaria, devono frequentare il “corso integrativo” in biologia, chimica e fisica con l’ottenimento della relativa certificazione e svolgere uno stage di 6 settimane presso un Istituto di cura entro l’inizio della formazione.

⁴I candidati titolari di una maturità estera non comprensiva delle scienze naturali o di titoli equivalenti sono tenuti a frequentare il corso integrativo in scienze naturali (biologia, chimica e fisica) ottenendo la relativa certificazione e a svolgere uno stage di 6 settimane presso un Istituto di cura entro l’inizio della formazione.

⁵I candidati che sottostanno all’esame di graduatoria di cui al cpv. 2 sono tenuti ad effettuare un periodo di pratica di sei settimane in un’istituzione sociosanitaria entro l’inizio del ciclo di formazione. Fanno eccezione unicamente i titolari di un AFC ottenuto nelle professioni di assistente di studio medico, assistente dentale, assistente di farmacia, OSS o operatore socioassistenziale.

⁶L’esame di graduatoria, che può essere ripetuto una sola volta, prevede un commento a un tema professionale, un colloquio con un docente ed uno con uno psicologo.

⁷I candidati per la formazione di soccorritori devono aver superato una prova fisica di reazione e resistenza oltre ad essere in possesso della licenza di condurre (categoria B).

Art. 4 Ammissione alla formazione abbreviata infermieri e soccorritori

¹Sono ammessi alla formazione abbreviata infermieri, previo superamento della visita medica d’entrata, i candidati titolari di un AFC di OSS:

- a) con MPSS provenienti dalla SSPSS, a condizione che vengano ottenute le note minime nelle materie indicate nella procedura d’iscrizione alla SSSCI;
- b) senza MPSS provenienti dalla SSPSS, a condizione che abbiano assolto e superato la procedura di ammissione al ciclo di formazione triennale e che superino un’analisi di situazione di cura;
- c) senza MPSS provenienti dalla SCOS, a condizione che superino un’analisi di situazione di cura.

²Sono ammessi alla formazione abbreviata nel percorso formativo parallelo all’attività professionale (PAP) per acquisire un diploma di infermiere diplomato SSS, i titolari di un diploma di soccorritore CRS o SSS che:

- a) presentano un dossier di candidatura;
- b) superano la visita medica d’entrata;
- c) possono esibire un contratto di lavoro con un servizio ambulanza precedente all’inizio della formazione di almeno 24 mesi;
- d) hanno un impiego almeno al 50% durante il periodo di formazione;
- e) presentano l’accordo scritto del datore di lavoro a frequentare il corso.

³Sono ammessi alla formazione abbreviata per soccorritori, previo superamento della visita medica di entrata, gli infermieri e i soccorritori ausiliari d’ambulanza titolari di un diploma di infermiere SSS, di un diploma di livello II della Croce rossa svizzera (CRS) o di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS, di un attestato professionale federale di professione di specializzazione (AFP) di soccorritore ausiliario d’ambulanza (SAA) che hanno superato una prova fisica di reazione e resistenza e che sono in possesso della licenza di condurre (categoria B).

⁴I titolari di un diploma di infermiere SSS, di un diploma di livello II CRS o di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS sono ammessi al percorso formativo PAP se:

- a) possono vantare un’esperienza professionale successiva all’ottenimento del diploma d’infermiere nell’ambito del contesto preospedaliero di almeno 12 mesi;
- b) hanno un impiego al 100 % durante il periodo di formazione (altre percentuali saranno oggetto di valutazione e il periodo di formazione sarà adattato al grado ridotto dell’impiego);
- c) presentano l’accordo scritto della Direzione del servizio ambulanza di provenienza a frequentare il corso per l’ottenimento della licenza di condurre cat. C1 o eventualmente BTTP;
- d) presentano una certificazione da parte del servizio di provenienza dell’avvenuta valutazione dell’idoneità fisica del proprio collaboratore;
- e) presentano una certificazione da parte del servizio di provenienza delle competenze indicate nel capitolo accreditamento generale (trasmissione dati, topografia, guida);
- f) presentano l’accordo scritto del datore di lavoro a frequentare il corso.

Art. 5 Ammissione alla formazione post diploma in cure di anestesia, cure intense e cure urgenti

¹Sono ammessi al percorso formativo PAP i candidati titolari di un diploma di infermiere SSS, di un diploma di livello II CRS o di un Bachelor of science in cure infermieristiche SUP, di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto dalla CRS con un’esperienza professionale di almeno 6 mesi al 100% nel settore delle cure infermieristiche acute in un ospedale o in una clinica a condizione che:

- a) possono vantare un’esperienza professionale di almeno 3 mesi nel contesto corrispondente alla specializzazione prescelta acquisita precedentemente all’inizio della formazione;
- b) hanno un impiego almeno all’80% in un settore corrispondente al ciclo di studio scelto riconosciuto quale centro di formazione pratica secondo le raccomandazioni emanate dalla Commissione di sviluppo del Programma Quadro d’insegnamento per gli studi post-diploma SSS “cure anestesia”, “cure intense”, “cure urgenti” (PQI SPD SSS); la durata del corso e i periodi di formazione pratica devono essere prolungati in proporzione al grado ridotto dell’impiego;
- c) presentano l’accordo scritto del datore di lavoro a frequentare il corso.

²La direzione di istituto può eccezionalmente decidere l'ammissione di candidati non in possesso dei requisiti richiesti su dossier qualora ci siano ancora posti disponibili.

Art. 6 Frequenza e sanzioni disciplinari

¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1°luglio 2015.

²In caso di frequenza irregolare e/o discontinua dalle lezioni dispensate nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

Capitolo terzo

Insegnamento

Art. 7 Durata e modalità

¹I cicli di formazione per infermieri e soccorritori diplomati SSS hanno la durata di tre anni e non possono durare complessivamente più di cinque anni. Il ciclo di formazioni infermieri prende avvio due volte all'anno.

²Il ciclo di formazione esperta/o in cure di anestesia, in cure intense, in cure urgenti dipl. SPD SSS dura due anni con una percentuale di occupazione del 100% e deve essere conclusa entro 4 anni dall'inizio della formazione. In caso di percentuale d'occupazione ridotta essa si prolunga a compensazione della riduzione del grado di occupazione.

³I cicli come da cpv. 1 e 2 sono così strutturati:

Forme di apprendimento	Infermieri	Soccorritori	SPD SSS
Lezioni in aula	1600 ore	1440 ore	635 ore
Studio autonomo	430 ore	300 ore	40 ore
Valutazioni e lavoro di diploma	130 ore	65 ore	45 ore
Training & Transfert (T&T)	540 ore	355 ore	180 ore
Formazione pratica	2700 ore	3240 ore	-
TOTALE	5400 ore	5400 ore	900 ore

⁴La durata degli studi di cui al cpv. 1 può essere ridotta a due anni per la formazione abbreviata infermieri e soccorritori e ad un anno per la formazione abbreviata infermieri PAP e per quella soccorritori diplomati CRS o SSS. La formazione non può durare complessivamente più di quattro anni così strutturati:

Forme di apprendimento	Formazione abbreviata infermieri	Formazione abbreviata infermieri (PAP)	Formazione abbreviata soccorritori (PAP)
Lezioni in aula	1203 ore	664 ore	290 ore
Studio autonomo	260 ore	28 ore	10 ore
Valutazioni e lavoro di diploma	130 ore	40 ore	20 ore
Training & Transfert (T&T)	307 ore	68 ore	100 ore
Formazione pratica	1700 ore	1120 ore	Attivi nei servizi
TOTALE	3600 ore	1920 ore	420 ore

⁵La formazione per tutti i cicli comprende:

- un piano di studio sulla base di una struttura modulare;
- lezioni sia in presenza che a distanza;
- l'esecuzione di stage pratici.

⁶La persona in formazione può sospendere/interrompere la formazione una sola volta per motivi giustificati e riprenderla entro due anni dalla data della sospensione/interruzione.

⁷Per ogni ciclo di formazione l'anno scolastico può essere ripetuto una sola volta.

Art. 8 Definizione dei piani di studio

I piani di studio sono definiti nei diversi programmi quadro d'insegnamento e negli allegati.

Art. 9 Formazione pratica esterna

¹Le persone in formazione effettuano periodi di formazione pratica (stage pratici) in diversi istituti sociosanitari del Cantone, della Svizzera o all'estero denominati istituti di formazione pratica (IFP).

²La direzione d'istituto assegna loro gli stage pratici tenendo in considerazione gli obiettivi della formazione e le esigenze organizzative degli IFP oltre alla disponibilità della scuola e dell'Unità Coordinamento Stage Sociosanitari (UCSS). Le persone in formazione possono effettuare questi stage fuori cantone.

³Negli IFP deve essere garantita la presenza di un numero sufficiente di Infermieri dipl. SSS, rispettivamente di soccorritori dipl. SSS, o di personale con formazione equivalente, come pure di una persona responsabile delle persone in formazione, come definito nei rispettivi programmi quadro d'insegnamento (PQI).

⁴Entro l'inizio dell'anno scolastico la direzione di istituto presenta agli IFP un piano per la ripartizione delle persone in formazione. Ogni stage pratico proposto comporta il conseguimento di obiettivi predefiniti.

⁵Per la formazione post diploma SPD SSS cure di anestesia, cure intense, cure urgenti, la formazione pratica avviene rispettivamente nei servizi anestesiológicos, di medicina intensiva, di pronto soccorso, riconosciuti quali centri di formazione pratica e secondo le direttive prestabilite dal PQI SPD SSS.

Art. 10 Assicurazioni sociali, spese, diritti e doveri particolari

¹La persona in formazione (se non frequenta percorsi formativi PAP) percepisce un'indennità mensile secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.

²Le persone in formazione sono assicurate contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione. Per le formazioni PAP, i datori di lavoro provvedono ad assicurare le persone in formazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro la perdita di salario conseguente a malattia.

³Le spese per il materiale, il lavoro di diploma, le visite e le trasferte sono a carico della persona in formazione.

⁴La persona in formazione che intende abbandonare la formazione è tenuta a rispettare un termine di preavviso di 15 giorni per la fine di un mese. Il versamento dell'indennità viene sospesa al termine stabilito, così come la copertura per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e la perdita di salario conseguente a malattia.

⁵Per quanto attiene a diritti e doveri relativi alla formazione pratica qui non regolamentati fa stato la Convenzione per l'accompagnamento nella pratica degli studenti delle formazioni del settore sociosanitario del 1° settembre 2021.

Art. 11 Controlli della salute

¹La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica all'entrata e alla fine della formazione e deve sottostare alle vaccinazioni obbligatorie per lo svolgimento degli stage pratici.

²Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla direzione di istituto secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

³La cartella sanitaria della persona in formazione rimane presso il medico scolastico o lo studio medico che ha effettuato i controlli.

⁴In casi particolari la direzione di istituto può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

Capitolo quarto

Note e promozione

Art. 12 Note

¹In deroga all'art. 32 cpv. 4 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015 la scala di valutazione è la seguente:

A = ottimo

B = molto buono

C = buono

D = soddisfacente

E = sufficiente

F = insufficiente

²Le note da A a E sono considerate «acquisite».

Art. 13 Criteri di promozione nel ciclo di formazione infermieri

¹La persona in formazione supera il I anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni scritte e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni scritte non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il I anno.

²La persona in formazione supera il II anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni scritte e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni scritte non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il II anno.

³La persona in formazione può accedere alle procedure di qualificazione finali se ottiene la valutazione «acquisito» nella valutazione orale e nel primo rapporto di formazione pratica del III anno; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero della valutazione orale non acquisita. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il III anno.

⁴La valutazione insufficiente dei rapporti del periodo di pratica (stage) sancisce la ripetizione dell'anno scolastico.

⁵La direzione di istituto può decidere, sentito il parere dei docenti, una deroga alle modalità di promozione, purché il rapporto di formazione pratica sia acquisito e il grado di preparazione della persona in formazione sia considerato nel complesso sufficiente.

Art. 14 Criteri di promozione nel ciclo di formazione soccorritori

¹La persona in formazione supera il I anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni non acquisite entro un mese salvo per quanto riguarda il rapporto di formazione pratica che, in caso di mancata acquisizione, comporta la ripetizione del periodo di stage. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il I anno.

²La persona in formazione supera il II anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni non acquisite entro un mese salvo per quanto riguarda

il rapporto di formazione pratica che, in caso di mancata acquisizione, comporta la ripetizione del periodo di stage. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il II anno.

³La persona in formazione accede alle procedure di qualificazione finali se ha superato con successo le valutazioni pratiche e teoriche previste al III anno e ottenuto la valutazione «acquisito» nei cinque rapporti di formazione pratica effettuati nel corso della formazione. La persona in formazione che ottiene la valutazione «non acquisito» nei rapporti di formazione pratica ha diritto di ripeterla una volta per ogni periodo di stage e le procedure di qualificazione finali e il termine della formazione sono di conseguenza posticipati. L'accesso alle procedure di qualificazione finali, indipendentemente dai risultati ottenuti nelle valutazioni sommative, è subordinato al conseguimento della licenza specifica per condurre un'autoambulanza (categoria D1). La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il III anno.

⁴La direzione di istituto può decidere, sentito il parere dei docenti, una deroga alle modalità di promozione, purché il rapporto di formazione pratica sia acquisito e il grado di preparazione della persona in formazione sia considerato nel complesso sufficiente.

Art. 15 Procedure di qualificazione finali nel ciclo di formazione infermieri

¹Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma;
- b) una qualificazione nel periodo di pratica;
- c) un colloquio d'esame.

²Le procedure di qualificazione finali sono valide se tra gli esaminatori sono presenti docenti delle discipline d'esame e di regola esperti della pratica professionale con una qualifica e un'attività professionale nel corrispondente settore designati prima delle procedure di qualificazione in accordo con gli enti di riferimento.

³La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

⁴Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono superate.

⁵La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

⁶La qualificazione del periodo di pratica non superata deve essere ripetuta entro sei mesi dal precedente periodo di pratica e in data stabilita dalla direzione di istituto.

Art. 16 Procedure di qualificazione finali nel ciclo di formazione soccorritori

¹Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma;
- b) una qualificazione nel periodo di pratica;
- c) un esame pratico di simulazione basato su un caso concreto.

²Le procedure di qualificazione finali sono valide se tra gli esaminatori sono presenti docenti delle discipline d'esame e esperti di materia esterni con una qualifica e un'attività professionale nel corrispondente settore designati prima delle procedure di qualificazione in accordo con gli enti di riferimento.

³La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

⁴Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono superate.

⁵La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

⁶La qualificazione del periodo di pratica non superata deve essere ripetuta entro sei mesi dal precedente periodo di pratica e in data stabilita dalla direzione di istituto.

⁷L'accesso agli esami, indipendentemente dai risultati ottenuti nelle valutazioni, è subordinato al conseguimento della licenza specifica per condurre un'autoambulanza (categoria C1).

Art. 17 Formazione SPD SSS Cure anestesia, cure intense, cure urgenti

¹Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma
- b) un esame orale riferito al lavoro di diploma;
- c) un esame pratico, oppure un'analisi orale di una situazione clinica, oppure un esame di simulazione.

²Le procedure di qualificazione finali sono valide se tra gli esaminatori sono presenti docenti delle discipline d'esame e esperti di materia esterni con una qualifica e un'attività professionale nel corrispondente settore designati prima delle procedure di qualificazione in accordo con gli enti di riferimento.

³La qualificazione finale è considerata superata se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono superate.

⁴La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate in data stabilita dalla direzione di istituto; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Art. 18 Norme transitorie

Per le persone già in formazione al 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 19 Entrata in vigore e pubblicazione

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2021/2022 e abroga tutte le disposizioni anteriori.

²Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 13 dicembre 2021

Per il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
Il Consigliere di Stato, Direttore: M. Bertoli
Il Direttore della Divisione della formazione professionale:
P. Colombo

Allegato A

Piano di studio infermieri dipl. SSS

Alla fine della formazione l'allievo deve essere competente in relazione ai seguenti processi di lavoro, che sono suddivisi in quattro processi principali:

Processo di cura	
1.	Raccolta dei dati e anamnesi
2.	Diagnosi infermieristica e pianificazione delle cure
3.	Intervento infermieristico
4.	Risultati delle cure infermieristiche e documentazione
Processo di comunicazione	
5.	Comunicazione e gestione delle relazioni
6.	Comunicazione intra ed interprofessionale
Management delle conoscenze	
7.	Formazione continua
8.	Funzione d'insegnamento e di formazione
Processo organizzativo	
9.	Organizzazione e gestione
10.	Logistica e amministrazione

Formazione triennale infermieri

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE 2. ANNO	ORE 3. ANNO	TOTALE ORE
Processo di cura	440	500	100	1040
Processo di comunicazione	60	60	20	140
Management delle conoscenze	40	20	40	100
Processo organizzativo	140	120	60	320
Totale ore lezioni in aula	680	700	220	1600
Studio autonomo	150	150	130	430
Valutazioni e lavoro di diploma	10	10	110	130
Ore T&T	220	220	100	540
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	1060	1080	560	2700

Formazione abbreviata infermieri biennale
 Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE 2. ANNO	TOTALE ORE
Processo di cura	676	167	843
Processo di comunicazione	48	23	71
Management delle conoscenze	168	58	226
Processo organizzativo	17	46	63
Totale ore lezioni in aula	909	294	1203
Studio autonomo	120	140	260
Valutazioni e lavoro di diploma	30	100	130
Ore T&T	140	167	307
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	1199	701	1900

Formazione abbreviata (PAP) infermieri per soccorritori diplomati
 Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE 2. ANNO	TOTALE ORE
Processo di cura	290	147	437
Processo di comunicazione	33	22	55
Management delle conoscenze	34	113	147
Processo organizzativo	5	20	25
Totale ore lezioni in aula	362	302	664
Studio autonomo	14	14	28
Valutazioni e lavoro di diploma	10	30	40
Ore T&T	34	34	68
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	420	380	800

Allegato B

Piano di studio soccorritori dipl. SSS.

Processi di lavoro

PL1 Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi
Documentazione Assegnazione degli interventi e delle responsabilità Direzione di interventi
PL2 Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzative e operative
Modo di affrontare rischi e pericoli Visione d'insieme della situazione Cooperazione e comunicazione
PL3 Misure di salvataggio e soccorso preospedaliero
Valutazione dello stato del paziente Messa in atto delle misure immediate salvavita Soccorso preospedaliero al paziente Presenza di contatto e comunicazione Tecniche di salvataggio, mobilitazione e trasporto Monitoraggio del paziente Presenza a carico del paziente
PL4 Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica
Gestione del materiale
PL5 Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione
Prevenzione Principi etici e legali Formazione e perfezionamento professionale

Formazione triennale soccorritori

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE 2. ANNO	ORE 3. ANNO	TOTALE ORE
PL 1 Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi	42	12	0	54
PL 2 Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzative e operative	91	66	14	171
PL 3 Misure di salvataggio e soccorso Pre ospedaliero	505	138	43	686
PL 4 Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica	32	15	52	99
PL 5 Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione	141	84	205	430
Totale ore lezioni in aula	811	315	314	1440
Studio autonomo	100	100	100	300
Valutazioni e lavoro di diploma	10	10	45	65
Ore T&T	100	135	120	355
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	1021	560	579	2160

Formazione abbreviata soccorritori parallela all'attività professionale

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per ambito

Ambito	ORE ANNO DI FORMAZIONE
PL 1 Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi	30
PL 2 Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzative e operative	30

PL 3 Misure di salvataggio e soccorso preospedaliero	120
PL 4 Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica	30
PL 5 Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione	80
Totale ore lezioni in aula	290
Studio autonomo	10
Valutazioni e lavoro di diploma	20
Ore T&T	100
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	420

Allegato C

Piano di studio formazione SPD SSS CA-CI-CU

Processi di lavoro

PL1 Processo delle cure: specializzazione cure di anestesia
1.1 Assistenza fase pre-operatoria 1.2 Assistenza fase operatoria 1.3 Terapia del dolore 1.4 Situazioni di urgenza e rianimazione 1.5 Impiego di dispositivi medico-tecnici 1.6 Assistenza in fase post-operatoria 1.7 Comunicazione e relazione
PL1 Processo delle cure: specializzazione cure intense
1.1 Ammissione e presa a carico dei pazienti 1.2 Assistenza infermieristica specifica nelle cure intensive 1.3 Monitoraggio e trattamento medico-tecnico 1.4 Trattamento farmacologico 1.5 Trasporto di pazienti 1.6 Comunicazione e relazione
Processo delle cure: specializzazione cure urgenti
1.1 Triage 1.2 Assistenza infermieristica specifica nelle cure urgenti 1.3 Assistenza medica nelle cure urgenti 1.4 Comunicazione e relazione 1.5 Impiego di dispositivi medico-tecnici 1.6 Trattamento farmacologico
PL2 Cooperazione e coordinamento
2.1 Cooperazione intra e interprofessionale 2.2 Gestione della qualità e dei rischi 2.3 Documentazione infermieristica 2.4 Formazione e istruzione
PL3 Gestione personale
3.1 Protezione personale 3.2 Sviluppo personale 3.3 Comunicazione e dinamiche di gruppo 3.4 Etica professionale e diritto
PL4 Gestione del sapere e sviluppo della professione
4.1 Azione basata sull'evidenza 4.2 Sviluppo della professione

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per assi di competenza

Ambito	ORE 1. ANNO	ORE 2. ANNO	TOTALE ORE
ASSE 1 Gestione e leadership	20	20	40
ASSE 2 Sviluppo personale	20	20	40
ASSE 3 Sviluppo professionale	40	50	90
ASSE 4 Percorso specifico	240	225	465
Totale ore lezioni in aula	320	315	635
Studio autonomo	20	20	40
Valutazioni e lavoro di diploma	10	35	45
Ore T&T	90	90	180
Totale complessivo delle ore di formazione teorica	440	460	900

II.

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2021/2022 e abroga tutte le disposizioni precedenti. Per le persone già in formazione al 1° gennaio 2021 valgono le disposizioni previgenti.